

STATUTO DEL CIRCOLO I.N.P.S. TRIESTE

(approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi il 18/10/1966 e successive modifiche approvate nell'Assemblea dei Soci del 12/06/1995 e successivamente nell'Assemblea dei Soci del 30/05/2022)

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della legge 383/2000 l'associazione di promozione sociale CRAL INPS TRIESTE.

Art.2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Trieste via S.Anastasio 9/1, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della Sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art.3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Quale organismo non riconosciuto, decisamente apolitico e asindacale promuove attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali e sportive. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettosi dei diritti inviolabili della persona.

Il circolo può promuovere intese e scambi con organizzazioni, Enti e loro rappresentanti sui problemi del tempo libero che lo riguardano sul piano locale, comunale e regionale.

Il circolo può articolarsi dal punto di vista organizzativo in più sezioni e settori che saranno delineati in apposito regolamento presentato dal Circolo e sottoposto all'Assemblea dei Soci.

Art.4 SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo libero per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione degli aspiranti Soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità in base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio, il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura di socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta all'iscrizione annuale ma solamente al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Art.5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art.6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art.6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci

Il comitato Direttivo

Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art.9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai Soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve essere inoltre convocata

- quando il Direttivo lo ritenga necessario

- quando lo richiede almeno un decimo dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria

- elegge il Presidente

- elegge il Comitato Direttivo

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposto dal direttivo

- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione

- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo

- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

L'Assemblea straordinaria

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di ¾ dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Art.10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione

3. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.

4. ammette i nuovi soci

5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

Art.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art.12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti le cui finalità no siano in contrasto con gli scopi sociali.
- il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
- da iniziative promozionali

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art.13 IL BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art.14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza di almeno 2/3 dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

Art.15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.